

VERSIONE ATTUALE DELL'ART. 36

Art. 36 **Tassa d'uso**

- 1 L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.
- 2 La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base del consuntivo dell'anno precedente nella misura del 90%; il restante 10% è a carico del Comune.
- 3 La tassa consiste in una tassa base fra CHF 60.- a 150.- per il finanziamento dei costi fissi e un importo variabile tra CHF 0.60 e CHF 1.50 per m³ di acqua potabile consumata per il finanziamento dei costi d'esercizio.
- 4 Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima del 3% di detto valore, ritenuto un minimo di CHF 60.-.
- 5 Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare.
- 6 Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
- 7 La tassa è dovuta dal proprietario del fondo allacciato e dal titolare di diritti reali limitati.
- 8 Qualora l'allacciamento dovesse suddividersi ulteriormente per servire più economie domestiche, o per altri usi particolari, la tassa è dovuta da ogni singolo utilizzatore del raccordo. Il Municipio decide sui casi dubbi operando entro i limiti fissati dal presente regolamento.
- 9 In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
- 10 Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il presente regolamento e l'intensità d'uso degli impianti, al Municipio compete l'obbligo di aumentare oppure diminuire proporzionalmente la tassa stessa
 - a L'utente può richiedere, a proprie spese, la posa di un secondo contatore per il consumo esterno. In questo caso, comunque, i primi 30 m³ non verranno dedotti per parità di trattamento verso gli altri utenti che si trovano nella medesima situazione e non fanno richiesta del secondo contatore.
- 11 L'ordinanza prescrive le modalità d'incasso.